

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

**Atto aggiuntivo alla convenzione numero _____ del _____ di repertorio,
per la gestione di servizi socio-assistenziali della Comunità della Val di Non, ai
sensi dell'art. 20, co. 1 e dell'art. 22, co. 3, lett. b) della L.P. 27 luglio 2007, n. 13.**

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art 8, comma 4, lett. b) della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’Autonomia del Trentino” e del Decreto del Presidente della Provincia n. 63, di data 27 aprile 2010, la Comunità della Val di Non è titolare delle funzioni amministrative anche in ordine all’assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi Socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata;
- la Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella Provincia di Trento”, in armonia con i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale, definisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e regolamenta i servizi socio-assistenziali di livello locale;
- l’art. 22, comma 3, lett. b) della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, prevede che gli enti locali eroghino gli interventi socio-assistenziali di propria competenza anche mediante “corresponsione di tariffe, anche mediante buoni di servizio, ai soggetti accreditati, secondo modalità non discriminatorie”;
- in caso di affidamento di servizi concernenti l’erogazione di prestazioni sociali, i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario sono di norma regolati da apposita convenzione;

- con Decreto del Presidente della Provincia del 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. è stato emanato il “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”, di seguito Regolamento di esecuzione, entrato in vigore il 1 luglio 2018;
- l'art. 9 del Regolamento di esecuzione contiene un elenco di requisiti minimi e di qualità ulteriori che gli operatori economici devono possedere per ottenere l'accreditamento per le aggregazioni funzionali previsto dal citato art. 20 della L.P. 13/2007 quale titolo necessario per ottenere l'affidamento di servizi socio-assistenziali;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 23.12.2024 è stato approvato il nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, contenente, tra l'altro, gli standard minimi per ciascun servizio ivi descritto, in attuazione del citato art. 9, comma 1, lett. b) del medesimo Regolamento;
- nel Catalogo rientrano, tra l'altro, le aggregazioni funzionali oggetto del presente atto;
- ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b), punto 6), della L.P. 13/2007, con deliberazione della Giunta provinciale n. 911 del 28.05.2021 e successive modificazioni, nonché con deliberazione della Giunta provinciale n. 347 del 11.03.2022 e successive modificazioni sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi e degli interventi indicati nel Catalogo;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 548 del 17.04.2025 sono state, da ultimo, approvate le Linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di

servizi e interventi socio-assistenziali nella Provincia di Trento, di seguito indicate

come Linee guida;

- l'allegato D) delle citate Linee guida disciplina la realizzazione di servizi e interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di tariffe ai soggetti accreditati;
- con atti del Presidente nn. 7, 8 e 9 del 20.10.2022 sono stati approvati gli avvisi pubblici per l'istituzione degli elenchi aperti dei soggetti prestatori in possesso dell'accreditamento provinciale con i quali stipulare convenzioni per la gestione di servizi socio-assistenziali della Comunità della Val di Non;
- come previsto dagli avvisi pubblici, gli elenchi aperti, di durata triennale, hanno a oggetto le aggregazioni funzionali previste dal Catalogo;
- con determinazioni del Responsabile del Servizio Politiche sociali e abitative nn. 693/ASS, 694/ASS e 695/ASS del 23.12.2022, sono stati approvati gli elenchi aperti dei soggetti accreditati attualmente vigenti per la gestione di servizi socio-assistenziali della Comunità della Val di Non, oggetto di successivi aggiornamenti;
- con i soggetti gestori iscritti agli elenchi aperti sono state stipulate le relative convenzioni per la gestione dei servizi, redatte in base agli schemi-tipo allegati agli avvisi pubblici, di durata corrispondente agli elenchi aperti, aventi decorrenza dalla data di sottoscrizione delle stesse fino al termine del 31 dicembre 2025;
- con atto del Presidente n. ____ di data _____ la durata degli elenchi aperti è stata prorogata fino al **31 dicembre 2026**;
- da ultimo, con determinazione Responsabile del Servizio Politiche sociali e abitative n. ____ di data _____ è stata disposta la stipulazione del presente atto aggiuntivo, per le motivazioni in essi indicate.

TRA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- la Comunità della Val di Non (di seguito denominata Comunità) Partita I.V.A.

02170450221 e C.F. 92019340220 – con sede in Cles, Via Pilati 17, rappresentata da dott. Ivan Zanon, nato a Cles (TN) il 10.12.1970, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità, nella sua qualità di Responsabile del Servizio politiche sociali e abitative dell'Ente medesimo;

E

- la Società _____
(di seguito denominata Soggetto gestore), Partita I.V.A. _____
e C.F. _____, con sede legale in _____
_____,
rappresentata da _____,
nato/a a _____,
il ___/___/_____, in qualità di legale rappresentante;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente atto aggiuntivo disciplina la proroga dei rapporti tra la Comunità e il Soggetto gestore in relazione alla gestione dei servizi socio-assistenziali per utenti residenti sul territorio della Val di Non, nell'ambito delle aggregazioni funzionali previste dal “Catalogo dei servizi socio-assistenziali”, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla convenzione in essere.

Art. 2 – Durata

1. Il presente atto aggiuntivo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e fino al **31.12.2026**.

2. Resta ferma la facoltà di recesso anticipato nei seguenti casi:

- disdetta da parte del Soggetto gestore per giustificato motivo o giusta causa, da inoltrare alla Comunità con preavviso di almeno sei mesi mediante PEC;

- diversa organizzazione del servizio disposta dalla Comunità;

- modificazioni sostanziali delle competenze attribuite alla Comunità della Val di Non dalla Provincia Autonoma di Trento in materia socio-assistenziale e dei relativi finanziamenti afferenti ai servizi oggetto del presente atto.

Art. 3 – Condizioni economiche

1. Come previsto dalla convenzione, il Soggetto accreditato si conforma ai criteri stabiliti dalle deliberazioni della Giunta provinciale vigenti in materia, nonché ai relativi aggiornamenti periodici.

2. Il Soggetto gestore dichiara l'importo della quota base (tariffa/retta giornaliera o oraria, IVA esclusa) nella domanda di iscrizione all'elenco aperto ovvero nei successivi aggiornamenti periodici.

5. In conformità al Programma sociale provinciale, al Piano sociale di Comunità e ai relativi aggiornamenti, la Comunità determina annualmente, in relazione alle proprie scelte programmatiche e di bilancio e agli indicatori di servizio, l'entità del budget complessivo riconosciuto al Soggetto gestore per l'attività svolta, secondo le modalità stabilite dalle deliberazioni della Giunta provinciale vigenti.

Art. 4 – Aggiornamenti dei corrispettivi

1. In relazione allo specifico oggetto del servizio, la Comunità procede all'aggiornamento dei corrispettivi contrattuali sulla base dei parametri individuati dalla Provincia Autonoma di Trento con propri provvedimenti, con riferimento in particolare all'incremento del costo del lavoro e degli altri fattori produttivi nei servizi socio-assistenziali.

Art. 5 – Modalità di pagamento

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1. La stipula del presente atto non comporta per il Soggetto gestore alcuna garanzia di volume minimo di prestazioni. La corresponsione delle rette o tariffe avviene esclusivamente a fronte dell'effettiva erogazione dei servizi in favore degli utenti residenti e previa autorizzazione della relativa spesa da parte della Comunità.
2. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 1, commi 209–214, della Legge n. 244/2007, il pagamento dei corrispettivi avviene mediante fatturazione elettronica, da presentarsi al Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità, con indicazione del codice univoco ufficio IPA: UF416P.
3. Le fatture elettroniche sono emesse con cadenza periodica e corredate da idoneo rendiconto delle prestazioni effettivamente erogate.
4. La Comunità provvede alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Art. 6 – Oneri fiscali

1. Il presente atto aggiuntivo è privo di autonomo contenuto patrimoniale ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.
2. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto gestore, il quale indica nella domanda di iscrizione all'elenco aperto, o nei suoi aggiornamenti, gli eventuali estremi di esenzione.

Art. 7 – Domicilio

1. Ai fini del presente atto, le parti eleggono domicilio presso la sede della Comunità della Val di Non, in via Pilati n. 17, Cles.

Art. 8 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto aggiuntivo, si rinvia alla convenzione in essere, alle norme vigenti in materia e alle disposizioni del

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

codice civile.

Art. 9 – Modifiche

1. Ogni modifica al presente atto deve risultare da accordo scritto e sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

2. Le parti convengono che la data di sottoscrizione coincide con la data di repertorizzazione dell'atto nel sistema di gestione documentale della Comunità.

Letto, approvato e sottoscritto.

Società _____

Comunità della Val di Non

il legale rappresentante

dott. Ivan Zanon